Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 18 luglio 2007 — Polonia / Parlamento e Consiglio

(Causa C-460/05)

«Direttiva 2005/36/CE — Riconoscimento delle qualifiche professionali — Infermieri responsabili dell'assistenza generale — Ostetriche — Disposizioni specifiche applicabili ai titoli di formazione polacchi — Validità — Obbligo di motivazione — Introduzione attraverso l'atto di adesione»

Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata (Art. 253 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36) (v. punti 18-21)

Oggetto

Annullamento degli artt. 33, n. 2, e 43, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22) — Regime speciale di riconoscimento dei diritti acquisiti degli infermieri responsabili dell'assistenza generale nonché delle ostetriche in possesso di un titolo polacco

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

3) La Commissione delle Comunità europee sopporta le proprie spese.